ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 31

Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi presso gli Enti di provenienza da parte del personale che lo Stato ha derivato dall'U.N.S.E.A

Al personale del soppresso Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.) assunto alle dipendenze dello Stato, ed inquadrato nei ruoli ordinari o aggiunti, e' data la facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato alle dipendenze degli enti di provenienza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-31-riscatto-ai-fini-del-trattamento-di-quiescenza-dei-servizi-resi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it